

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 18 ottobre 2016, composta dai magistrati:

Maurizio GRAFFEO	Presidente
Francesco ALBO	Consigliere
Giovanni DI PIETRO	Primo Referendario - relatore

\*\*\*\*\*

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008;

VISTO l'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo del 19 febbraio 2016 n. 61/2016 con la quale sono stati dettati specifici indirizzi volti a favorire il riesame o l'integrazione dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie predisposti dagli enti;



**E**  
COMUNE DI ACI CASTELLO  
Comune di Aci Castello  
Protocollo N. 0039647/2016 del 22/11/2016

---

VISTA la nota del 7 aprile 2015 con la quale il sindaco del comune di Aci Castello trasmetteva il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, corredato dalla relazione tecnica, approvato con determina sindacale n. 61 del 31 marzo 2015;

VISTE le osservazioni formulate dal magistrato istruttore in sede di deferimento con nota depositata in data 4 ottobre 2016;

VISTA l'ordinanza n. 249/2016 in data 11 ottobre 2016 con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha disposto la convocazione della pubblica adunanza per il successivo giorno 18 ottobre 2016;

UDITO il relatore Primo Referendario dott. Giovanni Di Pietro nonché, per il comune di Aci Castello, il vice sindaco dott.ssa Ignazia Clara Carbone ed il responsabile del servizio finanziario dott. Claudio Galli;

esaminata la memoria del Comune di Aci Castello depositata nel corso della pubblica adunanza;

\*\*\*\*\*

**Premesso che**

L'articolo 1, comma 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) ha introdotto rilevanti novità in materia di società partecipate, con la finalità di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato.

A tal riguardo, in un quadro normativo complessivamente teso ad incrementare il livello di responsabilizzazione dei soci pubblici nella gestione delle proprie partecipate, la citata norma ha imposto l'avvio, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali, tale da consentirne la riduzione entro il 31 dicembre 2015, e ha disposto la definizione e l'approvazione, entro il 31 marzo 2015, di un apposito piano operativo, con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione e con l'esposizione, in dettaglio, dei risparmi da conseguire.

Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, doveva essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata ai fini della conseguente verifica.

La stessa norma, al comma 612, ha disposto inoltre che, entro il 31 marzo 2016, i legali rappresentanti delle amministrazioni interessate dovessero preparare una relazione sui risultati conseguiti, da trasmettere anch'essa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicarsi sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa

Nel delineato contesto, la Sezione di controllo per la Regione siciliana, con deliberazione n. 61/2016/INPR, ha definito i criteri per la verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate ordinando, agli enti locali tenuti alla redazione degli stessi, di provvedere alla relativa trasmissione, unitamente alla relazione tecnica, qualora non avessero già provveduto, o alla eventuale riformulazione della stessa alla luce dei criteri e delle valutazioni stabilite dalla predetta deliberazione n. 61/2016/INPR.

Il comune di Aci Castello ha ritrasmesso, in data 15 marzo 2016, la relazione integrata con la successiva determina sindacale n. 30 del 23 marzo 2016.

L'esame della documentazione pervenuta evidenzia diverse criticità relative alle modalità di riorganizzazione delle partecipazioni societarie come meglio di seguito esposto.

In primo luogo, contrariamente a quanto previsto dalla legge e a quanto raccomandato nella stessa delibera di orientamento n. 61/2016 di questa Sezione, il piano di razionalizzazione non risulta approvato dal Consiglio Comunale, organo istituzionalmente competente per tale tipologia di atti, ma piuttosto lo stesso viene deliberato con determina sindacale.

Il piano di razionalizzazione approvato, pur richiamando il contenuto di un'apposita relazione tecnica, non rispetta i criteri e le linee guida come definite nei commi 611 e 612 della legge n. 190 del 2014 e nella deliberazione n.61/2016 già precedentemente richiamata.

La documentazione trasmessa si limita ad attestare il possesso di 6 partecipazioni societarie per le quali viene esclusivamente riportata la denominazione e la quota di partecipazione posseduta.

La relazione tecnica analizza poi, in ogni caso con succinte informazioni, le partecipazioni societarie detenute nelle società A.G. T. Multiservizi e A.G.T. Servizi Pubblici Locali prevedendo per quest'ultima la dismissione della partecipazione non risultando stipulato alcun contratto di servizio né attivata alcuna spesa.

Per le altre cinque partecipazioni si prevede pertanto il mantenimento della quota di partecipazione già detenuta in assenza delle necessarie analisi richieste dal legislatore per giustificare una tale scelta.

In data 15 marzo 2016 il comune di Aci Castello ha trasmesso una nota a firma del Sindaco con la quale si forniscono alcuni dati sulla società A.G.T. Multiservizi, riferiti ai risultati di esercizio dell'ultimo triennio, alle attività svolte e al numero di dipendenti e di amministratori mentre, con riferimento alla società A.G.T. Servizi Pubblici Locali, si attesta che risulta trasmessa agli altri soci la delibera con la quale si è decisa l'alienazione della quota societaria posseduta.

*La memoria depositata in data 18 ottobre 2016 precisa il carattere obbligatorio di alcune partecipazioni mentre per le altre, per le quali si è disposto il mantenimento della quota, si richiama "l'interesse pubblico al mantenimento in quanto gestiscono fondi comunitari e concorrono a sostenere la vocazione turistica" dell'ente ovvero in quanto, come nel caso della società AGT Multiservizi, vi è la "persistenza dell'interesse pubblico in quanto la società svolge servizi strumentali necessari".*



---

Il Collegio, valutati i caratteri appena descritti del piano di razionalizzazione e le successive precisazioni sugli elementi giustificativi posti alla base della scelta del mantenimento delle partecipazioni societarie possedute, ritiene doverosa un'opportuna puntualizzazione sul carattere delle disposizioni predisposte dal legislatore per regolamentare tale specifico settore della pubblica amministrazione.

Le norme sopra richiamate hanno previsto, per le amministrazioni destinatarie di tali previsioni normative, a decorrere dal 1 gennaio 2015, l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente e indirettamente possedute, al fine di pervenire, entro il 31 dicembre 2015, ad una riduzione delle stesse, anche in considerazione dei criteri esposti nell'articolo 1, comma 611, lettere a), b), c), d), ed e).

Il processo di razionalizzazione, al contrario di quanto effettuato dal comune di Aci Castello, deve interessare tutte le società e le partecipazioni societarie possedute e non può riguardare solo talune di esse.

All'esito di tale percorso ogni amministrazione ha l'onere di presentare un piano di razionalizzazione in grado di rappresentare le misure programmate, con l'espressa indicazione delle modalità, dei tempi di attuazione e dei risparmi da conseguire, corredato da un'idonea relazione tecnica contenente le necessarie informazioni relative alla consistenza numerica della struttura amministrativa e ai dati economico finanziari degli ultimi esercizi.

Inoltre, come anche affermato nella precedente deliberazione di questa Sezione n. 61/2016, la decisione assunta in ordine al mantenimento o alla dismissione della partecipazione detenuta deve avere quale necessario presupposto una congrua motivazione attraverso la quale potere evidenziare le ragioni della scelta compiuta valorizzando in modo particolare i criteri sopra menzionati (art.1, comma 611, lettere (a, b, c, d ed e).

Inoltre, nell'ottica del principio di legalità e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), risulta necessaria un'analisi approfondita dei dati contabili degli ultimi esercizi finanziari non trascurando di considerare le possibili prospettive nel medio- lungo periodo.

Tali valutazioni ed il conseguente corredo motivazionale delle scelte compiute non giustificano l'adozione di atti che si limitano a costituire il mero adempimento formale delle prescrizioni imposte dal legislatore in mancanza, sul piano sostanziale, dell'effettiva adesione alle norme fissate dal legislatore.

Le disposizioni normative che disciplinano la materia *de qua* richiamano principi che trovano diretto riconoscimento nelle norme costituzionali, come il principio di coordinamento della finanza pubblica, il principio di buon andamento dell'azione amministrativa e di contenimento della spesa e la tutela della concorrenza e del mercato (art. 97 e 117 Cost.).

Il rilievo dei suddetti principi, per i quali da ultimo la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 144 del 2016 ha riaffermato le questioni di legittimità costituzionale sollevate a tutela dell'autonomia

delle amministrazioni destinatarie delle predette norme, impone un'attuazione rigorosa delle disposizioni in esame che, nel caso di specie, dovrà avvenire, con una nuova e motivata deliberazione del Consiglio Comunale, tenendo conto di quanto successivamente disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

\*\*\*\*

**P. Q. M.**

La Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana accerta la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità.

**DELIBERA**

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di Aci Castello.

Così deliberato in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2016.

IL MAGISTRATO RELATORE  
Giovanni Di Pietro



IL PRESIDENTE  
Maurizio Graffeo

Depositato in segreteria il  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Boris RASURA

Boris Rasura